

OGGETTO:

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LO SVOLGIMENTO IN VIA ORDINARIA DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE IN FORMA AGILE DEL PERSONALE DIPENDENTE E INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA. INTEGRAZIONE N.2

IL SINDACO

VISTI i propri Decreti:

- n. 6 del 11.03.2020, che ha chiuso gli uffici comunali al pubblico, prevedendo il ricevimento solo previo appuntamento;

- n. 7 del 12.03.2020 che ha individuato i servizi indifferibili, che devono essere resi in presenza, in attuazione delle disposizioni normative ivi citate;

-n. 8 che ha esteso a tutti i dipendenti, esclusi quelli addetti ai servizi indifferibili, il cosiddetto lavoro agile da rendere presso la propria abitazione, demandando ai Dirigenti dell'ente l'adozione di appositi atti organizzativi che individuasse, nominalmente, il personale che, a turno, presidiasse gli uffici, il personale in lavoro agile ed il personale da considerare, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del DL 9/2020, comandato a disposizione presso il proprio domicilio;

VISTO l'atto unico assunto dai Dirigenti dell'ente, ad esclusione del Comandante della polizia locale, in data 13 marzo, che ha articolato le indicazioni sindacali dei tre Decreti citati;

VISTI gli aggiornamenti al quadro normativo complessivo portati dalla Direttiva 2/2020 del Ministero della Funzione pubblica e, soprattutto, dal Decreto Legge n.18 del 17/3/2020 ad oggetto: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19." che testualmente recita:

"Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestatato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

RITENUTO, alla luce del quadro complessivo ad oggi vigente, di provvedere, con un nuovo Decreto, rispetto all'apertura al pubblico degli uffici comunali ed alla presenza negli uffici del personale;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

DECRETA

- 1) Di confermare la completa chiusura al pubblico degli uffici comunali, che non riceveranno nemmeno su appuntamento, ad esclusione di quelli della Polizia Locale e della Protezione

Civile, mantenendo solo le attività individuate come indifferibili dal proprio Decreto 7/2020, che rimangono confermate;

- 2) Di confermare che tutte le chiamate degli utenti siano dirottate al numero verde, 800167155 presidiato da un operatore comunale, dalle 8:30 alle 13:00 da lunedì a venerdì, fatte salve le chiamate indirizzate alla Polizia locale, n 0362-342074 che rimarrà attivo come di consueto;
- 3) Di demandare ai Dirigenti dell'ente di estendere il lavoro agile d'emergenza a tutto il personale che possa essere utilmente collocato al lavoro presso il proprio domicilio, di individuare il personale che, a turno, presidi gli uffici (riferiti alle attività indifferibili) con il rispetto di tutte le precauzioni indicate dall'istituto superiore della sanità e quello che sia, invece, motivatamente esentato dal servizio, ai sensi dell'art. 87 del D. L. 18 del 17/3/2020;
- 4) Di stabilire che lo svolgimento delle prestazioni lavorative in forma agile trovi applicazione anche per il Segretario Generale e per i Dirigenti, i quali sono comunque tenuti a garantire i servizi da remoto con disponibilità alla presenza, qualora necessario, specificando altresì che tali attività sono svolte senza obbligo di timbratura;
- 5) Il presente provvedimento, valido fino al 3 aprile, potrà essere revocato o prorogato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del governo nazionale o regionale.

Il Sindaco
Luca Santambrogio